



EducAid

STATUTO

Art. 1 - Costituzione.

È costituita l'Associazione denominata "EducAid".

L'associazione è riconosciuta quale organizzazione non governativa ai sensi della L. 49/'87 ed è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme in materia.

Art. 2 - Sede. L'Associazione ha sede in Rimini attualmente in Via Vezia n.2. L'Assemblea, con sua deliberazione, può istituire e sopprimere sedi operative e sezioni staccate in altre città nel territorio nazionale e all'estero.

Art. 3 – Durata - oggetto - scopo. L'Associazione ha durata illimitata non ha scopo di lucro ed ha per oggetto la promozione e la realizzazione di interventi di cooperazione internazionale allo sviluppo e di aiuti di emergenza a beneficio di popolazioni vittime della guerra e di calamità naturali. In particolare, per il raggiungimento delle proprie finalità, l'associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di realizzare le seguenti iniziative:

- promuovere azioni di contrasto all'esclusione e all'emarginazione sociale utilizzando strumenti educativi e di animazione sociale;
- attivare aiuti umanitari a sostegno della popolazione minorile o vulnerabile versante in situazione di difficoltà, disagio, svantaggio o vittime della violenza e delle guerre, anche mediante la costruzione di percorsi ed esperienze pedagogiche che producano risposte efficaci per il trattamento dei traumi e per l'integrazione socio-culturale dei bambini con difficoltà di inserimento e di apprendimento;
- promuovere interventi diretti o di collaborazione a sostegno di politiche di recupero e di integrazione di minori abbandonati e senza fissa dimora;
- promuovere interventi a beneficio delle popolazioni sfollate e profughe ospitate in centri di accoglienza e campi profughi e di sostegno psico-sociale ed educativo ai bambini e traumatizzati;
- promuovere interventi per la deistituzionalizzazione e il reinserimento sociale di soggetti disabili e di minori orfani;
- promuovere azioni finalizzate ad incoraggiare e proteggere il diritto all'integrazione sociale di bambini con deficit o difficoltà di apprendimento, prevenire e ridurre, tramite il lavoro educativo e sociale, gli svantaggi e le difficoltà dei soggetti con bisogni speciali e con difficoltà sociali e culturali migliorando le possibilità di avere accesso alle normali strutture educative, scolastiche, riabilitative e più

in generale alla vita sociale;

- promuovere azioni dirette a sensibilizzare, in qualsiasi forma, il rispetto dei diritti umani con particolare riferimento ai diritti dei bambini, dei disabili e delle minoranze, anche attraverso la promozione della conoscenza e dell'applicazione delle convenzioni internazionali in materia;
- promuovere iniziative tese a favorire, tramite il lavoro formativo ed il sostegno alla ricerca e alla sperimentazione, l'innovazione pedagogica e lo sviluppo delle competenze delle figure che hanno la responsabilità dell'educazione, della cura e dell'aiuto ai minori;
- promuovere interventi e scambi in ambito regionale, nazionale ed internazionale con il coinvolgimento attivo degli Enti Locali e della società civile;
- progettare, gestire, valutare processi di formazione ed aggiornamento degli operatori pubblici, privati e del volontariato, con particolare riferimento alle figure educative e di aiuto, nonché selezionare, formare ed impiegare volontari e cooperanti in supporto alle attività di cooperazione internazionale in Italia e all'estero;
- organizzare corsi di formazione in loco ed in Italia per cittadini dei Paesi in via di sviluppo (PVS);
- organizzare iniziative ed attività di informazione e di "Educazione allo Sviluppo" in Italia ed all'estero;
- promuovere partenariati con associazioni dei Paesi beneficiari degli aiuti, sostenerne l'empowerment e facilitare la creazione di imprese sociali senza fini di lucro;
- promuovere la formazione di operatori di pace e mediatori dei conflitti e realizzare interventi per la risoluzione nonviolenta degli stessi;
- promuovere la partecipazione dei giovani a programmi di scambio e cooperazione internazionali e a programmi per la promozione della integrazione europea;
- favorire la partecipazione alle attività di tutte le persone senza discriminazioni di età, sesso, religione, appartenenza politica, disabilità, condizione sociale ed economica. L'Associazione può aderire ad altre associazioni od enti, sia nazionali che internazionali, assumere partecipazioni e compiere in genere ogni operazione anche immobiliare che sia ritenuta necessaria o utile al raggiungimento dei fini statutari.

Art. 4 - Patrimonio ed entrate dell'associazione. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale, costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori;
- dai contributi versati dai soci al fine di incrementare il fondo di dotazione nonché da qualsiasi contributo o liberalità da chiunque ricevuto per la medesima finalità;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione.

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività, a titolo esemplificativo, da:

- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici e soggetti privati, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- qualsiasi altra entrata compatibile e utile al raggiungimento delle finalità sociali.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede

della stessa e consultabile da tutti gli aderenti. Il Consiglio direttivo stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi annualmente da parte di chi intende aderire all'Associazione e da parte degli associati. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota associativa annuale. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a questi.

Il fondo di dotazione non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. I versamenti effettuati dagli associati per quote associative e contributi qualunque sia l'entità, sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale; è inoltre vietata qualunque rivalutazione di quanto versato. **Art. 5 - Il bilancio.** L'esercizio sociale chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare in Assemblea. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

Art. 6 - Avanzi di gestione. Gli eventuali avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse od accessorie. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 7 - I soci. Sono soci tutte le persone fisiche e giuridiche (per mezzo dei rappresentanti legali o di loro delegati) che, condividendo le finalità dell'Associazione, si impegnino per realizzarle versando la quota sociale stabilita dal Consiglio direttivo. Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne statuto ed eventuali regolamenti.

Il Consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento, in assenza di un provvedimento di diniego della domanda entro il termine predetto, si intende che essa sia stata accettata. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo ad eccezione del socio che non provveda al versamento della quota associativa entro i primi tre mesi dell'anno, nel qual caso egli si intende automaticamente escluso a fare tempo dal quarto mese. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo; è pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione alla partecipazione alla vita associativa e tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto in Assemblea; gli aderenti hanno inoltre diritto a conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali; partecipare alle attività promosse dall'Associazione; usufruire di tutti i servizi dell'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali; versare il contributo annuale; prestare il proprio sostegno allo svolgimento delle attività sociali. Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all'Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dal 1° di gennaio dell'anno successivo a quello nel quale il Consiglio direttivo riceve la notifica della volontà di recesso. In caso di inadempimento degli obblighi assunti a favore dell'Associazione, di inosservanza delle disposizioni contenute nello statuto, negli eventuali regolamenti interni o nelle delibere adottate dagli organi sociali o

in presenza di gravi motivi l'associato può essere escluso con deliberazione del Consiglio direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso in cui l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, sarà l'Assemblea a pronunciarsi definitivamente in merito, assemblea alla quale deve essere convocato il socio interessato.

Nel caso di mancato pagamento della quota associativa annuale, nei termini previsti dagli organi dell'associazione, l'associato moroso, potrà essere escluso, senza formalità ulteriori, decorso inutilmente il termine di 15 giorni dalla comunicazione di sollecito di pagamento allo stesso inviato.

Art. 8 - Organi dell'Associazione.

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli aderenti all'Associazione;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente del Consiglio direttivo;
- il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 9 – Assemblea dei soci.

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è organo sovrano dell'Associazione stessa.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Essa inoltre:

- provvede alla nomina del Consiglio direttivo, del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio direttivo, del Collegio dei revisori dei conti identificandone il presidente;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- approva eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione della Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione qualora ciò sia consentito dalla Legge e dal presente Statuto;
- delibera su quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/3 (un terzo) degli aderenti o da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri, mediante comunicazione scritta contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione.

La convocazione è effettuata mediante avviso, spedito o consegnato ai soci, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) ed essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica); esso può essere comunicato, anche in forma scritta, con consegna a mano e sottoscrizione del destinatario, comprovante la data del ricevimento.

Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 C.C. Il presente Statuto è modificato con deliberazione dell'Assemblea, da adottarsi a maggioranza dei voti dei componenti presenti, costituita in prima convocazione con la presenza dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e in seconda convocazione con la presenza della metà degli associati. Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto di intervenire alle assemblee e di esercitare liberamente il proprio diritto di voto.

E' ammessa la rappresentanza in assemblea, ma ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Ogni socio ha un voto ed è liberamente eleggibile a tutte le cariche associative.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un suo segretario e, se lo ritiene il caso, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento nell'Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

Art. 10 - Il Consiglio direttivo. L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto, da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 7 (sette) membri compresi il Presidente e il Vicepresidente. Il numero dei consiglieri è stabilito dall'assemblea. I componenti il Consiglio Direttivo sono eletti dall'assemblea e scelti tra gli associati. Il consiglio direttivo, dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, verrà sostituito automaticamente dal primo consigliere non eletto all'ultima assemblea dei soci. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri l'intero Consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, ove a tali nomine non vi abbia provveduto l'Assemblea dei soci.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale. Il Consiglio è convocato mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno da inviarsi a tutti i consiglieri almeno cinque giorni prima della data di convocazione, anche a mezzo fax o posta elettronica al numero o all'indirizzo dichiarato dal socio e risultante dai libri dell'Associazione. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

Esso procede pure alla redazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'Assemblea; alla nomina dei dipendenti e collaboratori determinandone la retribuzione; predispone eventuali regolamenti per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea; nomina, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, un Direttore deliberandone i relativi poteri.

Eventuali compensi da corrispondere ai consiglieri e ai revisori sono determinati dall'Assemblea dei soci entro i limiti stabiliti dalla legge.

Art. 11 - Il Presidente. Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. Il Presidente può, in caso di urgenza, assumere provvedimenti di spesa e/o decidere il coinvolgimento dell'Associazione in attività progettuali salvo ratifica del Consiglio Direttivo entro e non oltre 30 giorni dalla sopra citata azione.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 12 – Il Collegio dei Revisori dei conti. Contestualmente all'elezione del Consiglio direttivo, l'Assemblea provvede alla nomina del Collegio dei Revisori dei conti, individuando il presidente, composto da tre membri scelti anche tra i non aderenti, a cui è affidato il compito di curare il controllo delle spese e sorvegliare la gestione amministrativa per poi riferire all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio. L'incarico di Revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere. Per la loro durata in carica, la rieleggibilità e il compenso valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio direttivo.

I Revisori dei conti sorvegliano il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verificano l'osservanza dello statuto e degli eventuali regolamenti, ne suggeriscono, al Consiglio ed all'Assemblea, la riforma ove ne riscontrino la necessità, curano la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio direttivo con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri. Inoltre, l'adozione del conto consuntivo annuale e del conto di previsione per l'esercizio futuro devono essere obbligatoriamente accompagnati da una relazione dei revisori dei conti, che andrà letta e discussa in seno all'Assemblea di approvazione. A tale scopo il Collegio si riunisce almeno due volte all'anno.

Art. 13 - Scioglimento. In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Associazioni od organizzazioni operanti in identico od analogo settore o comune a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati. L'Assemblea provvederà inoltre alla nomina di due o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, determinandone i relativi poteri.

Art. 14 - Clausola compromissoria. Qualunque controversia, che possa formare oggetto di compromesso, sorgesse tra i soci, o tra alcuni di essi e l'Associazione, in dipendenza dell'esecuzione o dell'interpretazione del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Rimini. Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

Per ogni altra controversia tra i soci e l'associazione e tra l'associazione e i soci il foro competente è quello di Rimini.

Art. 15 - Legge applicabile. Per quanto non espressamente previsto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

F.TI: PAZZAGLI IVO GIUSEPPE - CASADEI MAURIZIO - DAVID AGUZZI - SAPUCCI
GIOVANNI - ALFREDO CAMERINI
- MAURO PLESCIA NOTAIO